

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 204/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

S.L.R. 0
03. 02. 17
[Signature]

Proposta di legge concernente progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l'attività motoria e sportiva. Riconoscimento dei Percorsi e Palestre salute, e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere.

Relazione illustrativa

Il fenomeno sportivo, inteso in senso lato, è divenuto di massa si da assumere rilevanza dal punto di vista culturale, sociale, economico e giuridico.

Pur mancando nel nostro ordinamento una espressa previsione normativa che annoveri il diritto allo sport e l'attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana, esistono norme che fungono da clausole generali di salvaguardia, da regole auree, come gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, all'art 32, la Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Non va sottaciuto, che, così come, ormai ampiamente riconosciuto, uno degli strumenti di tutela della salute è costituito proprio dall'esercizio dell'attività fisica.

Tale importanza è stata sancita anche dal Consiglio d'Europa, che attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli. "

E' noto, poi, che ampi sono i risultati della ricerca scientifica prodotti da una vasta dottrina specialistica a riprova degli effetti benefici dell'attività sportiva sulla persona, figurando la pratica dell'attività fisica tra gli indicatori individuati dall'OMS per apprezzare lo stato di benessere del soggetto.

Che lo sport faccia bene alla salute, ma anche alle casse della sanità pubblica, lo dimostrano anche le ultime rilevazioni del Coni, consultabili nel Libro bianco dello sport italiano del 18 dicembre 2012: chi pratica un'attività motoria concorre a far risparmiare al sistema sanitario un miliardo e mezzo l'anno. Chi fa attività fisica con una certa costanza tende, infatti, ad ammalarsi di meno.

Per i soggetti in buone condizioni di salute, lo sport è, infatti, prevalentemente finalizzato al mantenimento della forma fisica e a un sano divertimento. Viceversa in soggetti affetti da determinate patologie, la pratica sportiva può diventare parte integrante di una terapia per la guarigione o quantomeno per il recupero delle migliori condizioni di benessere psico-fisico.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 5648 del 3/2/2017

Classificazione 2.5

Va evidenziato, inoltre che, l'importanza dello sport è stata sancita normativamente a livello sia europeo, che internazionale.

Essendo, come noto, l'ordinamento sportivo e la tutela della salute materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la presente proposta di legge, la Regione Calabria, nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale, promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

La promozione dell'attività motoria e sportiva, si attua attraverso l'ideazione di progetti finalizzati al benessere sociale, quali strumenti imprescindibili per la realizzazione del diritto alla salute, prevenzione in ambito sanitario e terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica strutturata sotto la supervisione di personale qualificato.

Specificatamente, le "Palestre Salute", di cui all'articolo 2, idonee strutture, pubbliche o private, devono essere riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di accreditamento nelle quali deve essere fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - a tutte le persone (affette o non affette da patologie) che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute.

Verrà istituita all'articolo 3 la Settimana Regionale dello Sport e del benessere, sotto forma di iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, organizzando eventi anche al di fuori delle strutture scolastiche.

La presente legge si compone di 5 articoli.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per gli oneri finanziari di cui all'articolo 3, si è utilizzato il criterio della stima parametrica, tenendo conto dell'organizzazione di eventi analoghi da parte del Comune di Roma, per un importo di 20.000,00 € annuali, comprensivo delle seguenti voci:

-esibizioni

-performances

-rappresentazioni artistiche ed incontri di basket, pallavolo, calcio, con il coinvolgimento delle realtà sportive del territorio delle singole città e della Regione Calabria.

In ordine alle Palestre Salute di cui all'articolo 2, non è prevista l'istituzione ex novo di strutture sportive, ma soltanto un riconoscimento formale di palestre già esistenti, secondo la procedura di accreditamento menzionata nel suddetto articolo. Con riferimento all'istituzione del registro di cui all'articolo 2 comma 6, non si prevedono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione adempirà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli del bilancio regionale 2017-2019 afferenti alle spese del funzionamento e del personale della Giunta.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella Colonna 3 si specifica la natura economica della spesa C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento.”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella Colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A O P	Importo 2017/2019
3	Settimana Regionale dello Sport e del benessere	C	P	20.000 € annuali

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-**esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale;

-**stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-**tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Programma U.06.01, capitolo U5202011101	Euro 20.000	Euro 20.000	Euro 20.000	Euro 60.000
Totale	20.000 euro	20.000 euro	20.000 euro	60.000 euro

IL CONSIGLIERE REGIONALE
On. *Alessandro Nicolò*

